

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI
E ATTI DELLA REGIONE

DÉCRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
12 giugno 1998, n. 0213/Pres.

Legge regionale 42/1996, articolo 4. Individuazione del biotopo «Torbiera di Pramollo».

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali»;

VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 4 della suddetta legge che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VISTE la relazione tecnico-scientifica di data 4 luglio 1997 e la relazione istruttoria di data 7 luglio 1997 a firma del Direttore sostituto del Servizio della conservazione della natura, relative all'individuazione del biotopo naturale «Torbiera di Pramollo», corredate da relativa cartografia per la precisa individuazione del perimetro del biotopo;

PRESO ATTO che il Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette, con parere vincolante n. 6 di data 16 luglio 1997, ha approvato la proposta di biotopo con la perimetrazione proposta dal Servizio della conservazione della natura;

VISTA la nota prot. n. 2012 di data 18 luglio 1997, a firma dell'Assessore regionale ai parchi, con la quale viene richiesto al Comune di Pontebba il parere previsto dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;

VISTA la nota del Comune di Pontebba prot. n. 3872 di data 16 settembre 1997;

PRESO ATTO del parere non favorevole espresso dal Comune di Pontebba con la deliberazione della Giunta comunale n. 235 del 10 settembre 1997;

PRESO ATTO che la citata deliberazione della Giunta comunale di Pontebba richiede la modificazione del perimetro del biotopo naturale secondo quanto proposto dagli allegati alla deliberazione stessa;

VERIFICATO che le stesse relazioni tecniche allegare alla deliberazione del Comune di Pontebba confermano l'esistenza nel sito indicato di emergenze naturalistiche che giustificano l'individuazione di un biotopo naturale;

VISTO il parere n. 13 espresso dal Comitato tecni-

co-scientifico per le aree naturali protette nella seduta di data 18 dicembre 1997, con il quale viene riconfermata la validità dell'individuazione del biotopo proposto dall'Amministrazione regionale e sono respinte le controdeduzioni del Comune di Pontebba per carenza di motivazioni scientifiche;

ACCERTATO che l'area della Torbiera di Pramollo è caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

ACCERTATA la presenza nel sito di habitat naturali e di specie di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;

ACCERTATA la presenza nel sito di specie botaniche inserite nella Lista Rossa per l'Italia delle entità a rischio di estinzione;

ACCERTATO che l'area interessata dal biotopo è di proprietà della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

RITENUTA prioritaria la tutela del sito, affinché ne possa essere garantita una corretta fruizione all'intera comunità regionale, anche in considerazione del fatto che le ridotte dimensioni dell'area da salvaguardare non pregiudicano le possibilità di eventuale sviluppo economico del comprensorio interessato;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui al punto d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42;

CONSIDERATO che l'area della Torbiera di Pramollo contribuisce in maniera significativa al mantenimento della biodiversità all'interno del territorio regionale;

PRESO ATTO che il Servizio della conservazione della natura ha predisposto lo schema della normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati e le modalità di gestione del biotopo, secondo le direttive dettate dal Comitato tecnico-scientifico;

RITENUTO pertanto di individuare un biotopo naturale nell'area della Torbiera di Pramollo ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1421 del 15 maggio 1998;

DECRETA

Art. 1

È individuato il biotopo naturale «Torbiera di Pramollo», secondo il perimetro indicato nella cartografia allegata sub. 1) quale parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Sono approvate la normativa necessaria alla tutela

dei valori naturali individuati e le modalità di gestione del biotopo come previsto nell'allegato sub. 2), predisposto dal Servizio della conservazione della natura, facente parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sul Bollettino Uf-

ficiale della Regione.

Trieste, 12 giugno 1998


CRUDER

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 28 luglio 1998
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 372

Allegato sub 1)

Individuazione del biotopo Torbiera di Pramollo

Perimetrazione su Carta Tecnica Regionale - scala 1/10.000



VISTO: IL PRESIDENTE: CRUDER

Allegato sub 2) dei cani.

NORME DI TUTELA**Art. 1***Ambito di applicazione*

Le presenti norme, necessarie alla tutela dei valori naturali del biotopo «Torbiera di Pramollo», trovano applicazione all'interno del perimetro individuato nel relativo elaborato cartografico, redatto su carta tecnica regionale in scala 1:10.000, facente parte integrante del decreto di individuazione. Esse mirano alla conservazione degli habitat naturali e, dove necessario, al ripristino di condizioni ecologiche compatibili per il mantenimento delle emergenze naturalistiche minacciate.

Art. 2*Edificabilità*

Non è ammessa l'esecuzione di alcun intervento edificatorio per il quale risulti necessaria la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia.

Art. 3*Mantenimento dei prati naturali*

Non è ammessa in alcun caso la riduzione della superficie delle cenosi erbacee naturali esistenti. È pertanto vietato qualsiasi tipo di trasformazione colturale, il dissodamento dei terreni saldi, nonché l'alterazione del cotico erboso mediante pratiche agronomiche quali l'erpatura o la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata. È consentito lo sfalcio dei prati stabili, anche con mezzi meccanici, qualora ciò non provochi danni al cotico erboso.

Art. 4*Accessibilità*

Sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, esclusi i mezzi di servizio ed i mezzi impiegati nelle pratiche colturali o nelle operazioni gestionali.

Non è in ogni caso consentita la pratica dell'equitazione al di fuori della sede stradale e lo svolgimento di attività sportive agonistiche.

Art. 5*Fuochi*

È vietato accendere fuochi e bruciare i residui vegetali.

Art. 6*Addestramento cani*

Non è ammesso l'uso dell'area per l'addestramento

Art. 7*Movimenti di terra*

Sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, nonché il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.

Art. 8*Introduzione ed impianto di specie vegetali*

Non sono ammessi l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone. È comunque vietata la piantagione di specie arboree o arbustive in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali.

Art. 9*Attività di pascolo*

È consentito il pascolo, in ragione di un capo grosso per ettaro, con l'esclusione degli habitat palustri nei quali il calpestio provochi danni alla copertura vegetale.

Art. 10*Tutela delle specie erbacee*

Fatto salvo quanto prescritto dalla legge regionale 34/81, la raccolta delle seguenti specie erbacee è consentita esclusivamente per scopi scientifici: *Menyanthes trifoliata*, *Drosera rotundifolia*, *Potentilla palustris*, *Carex pauciflora*.

Art. 11*Tutela delle specie animali*

È vietato molestare, catturare ed uccidere qualsiasi specie di animali, fatto salvo il prelievo, effettuato nei tempi e nei modi previsti dalla legge, delle specie cacciabili ai sensi delle vigenti normative. È altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane.

Art. 12*Abbandono di rifiuti*

È vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e quantità.

Art. 13*Interventi privi di rilevanza urbanistica*

Non è consentito allestire attendamenti o campeggi e realizzare strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto sul territorio, quali chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre.

Art. 14

Boschi

Nelle aree boscate è ammesso l'utilizzo selvicolturale secondo le vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Art. 15

Deroghe

In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti di terra, purché le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

È altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purché gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42.

MODALITÀ DI GESTIONE DEL BIOTOPO

Le attività gestionali del biotopo dovranno seguire le presenti direttive:

- Incentivazione dell'acquisizione dei terreni interessati da parte dell'Ente pubblico.
- Effettuazione delle attività colturali necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat presenti nel biotopo ed alla conservazione della biodiversità.
- Realizzazione di attività di divulgazione e didattica ambientale.
- Realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica ecc.
- Esecuzione della ricerca scientifica e monitoraggio delle attività gestionali.

VISTO: IL PRESIDENTE: CRUDER

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
23 giugno 1998, n. 0232/Pres.

Legge regionale 49/1996, articolo 39, comma 3.

Regolamento regionale sui contratti delle Aziende sanitarie e dell'Agenzia regionale della sanità. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 19 dicembre 1996 n. 49 e successive modificazioni recante «Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria»;

VISTO in particolare l'articolo 38 di detta legge quale dispone che le Aziende sanitarie regionali provvedono ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere, mediante contratti secondo le procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale e da apposito regolamento regionale sui contratti da adottarsi in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 39^o;

VISTO il precitato articolo 39 della legge regionale 49/96;

VISTO il testo regolamentare predisposto dalla Regione regionale della sanità e delle politiche sociali;

ATTESO che sul medesimo regolamento il Comitato dipartimentale per i servizi sociali ha espresso parere favorevole nella seduta del 4 giugno 1998;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

VISTA la deliberazione giuntale n. 1839 del 5 giugno 1998;

DECRETA

- È approvato, ai sensi dell'articolo 39, comma 3^o della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 e successive modificazioni, il «Regolamento regionale sui contratti delle Aziende sanitarie e dell'Agenzia regionale della sanità», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 23 giugno 1998

CRUDE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 29 luglio 1998
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 375

Regolamento regionale sui contratti delle Aziende sanitarie e dell'Agenzia regionale della sanità (ex articolo 39, legge regionale n. 49/1996)